N. **2118-1412-2065-B**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CITARISTI, VISCARDI, ABETE, BIANCHINI, BONFERRONI, BRICCOLA, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, MERLONI, MORO, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, ROCCHI, ROSSI, SANGALLI, ZOSO; CHERCHI, DONAZZON, SASTRO, CERRINA FERONI, ALASIA, GRASSUCCI, GRADUATA, OLIVI, PROVANTINI, PICCHETTI

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 24 luglio 1985

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 giugno 1986 (Stampato n. 1483)

—

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1986.

TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
ART. 1.	ART. 1.
1. I soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nei	*Identico.*

decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione della medesima legge 29 maggio 1982, n. 308.

2. I soggetti aventi titolo a richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi o nei regolamenti attuativi regionali o, in mancanza di questi, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - emanate in attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della suddetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1985-1987, determinato in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1985, di lire 95 miliardi per l'anno 1986 e di lire 145 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici », ed iscrizione delle dette somme nei capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987.

ART. 2.

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge nel periodo 1985-1988 è determinato in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1985, di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988.

2. All'onere di lire 45 miliardi per l'anno 1985 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici »; all'onere di lire 95 miliardi per l'anno 1986, di lire 145 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

3. Dette somme saranno iscritte ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 14 miliardi di lire e di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987. In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 23 miliardi di lire e di 37 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

4. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede, con propria delibera, alla ripartizione dei fondi di cui al primo comma tra le regioni, in base ai criteri fissati dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 e dalle successive delibere di attuazione del CIPE, tenuto conto del numero delle domande di contributo ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

ART. 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le regioni possono destinare fino al 10 per cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa prevista, sino ad un massimo di 10 milioni per ogni studio di fattibilità e di 1 milione per ogni diagnosi energetica.

2. Nella percentuale massima del 10 per cento, sopra indicata, possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

tigianato per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988.

4. *Identico.*

5. In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 14 miliardi di lire, di 20 miliardi di lire e di 17 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

6. In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 23 miliardi di lire, di 37 miliardi di lire e di 31 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

7. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede, con propria delibera, alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le regioni, in base ai criteri fissati dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e dalle successive delibere di attuazione del CIPE, tenuto conto del numero delle domande di contributo ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

ART. 3.

1. *Identico.*

2. Nella percentuale massima del 10 per cento, di cui al comma 1, possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

ART. 4.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici.

2. In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 160 miliardi di lire, così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987: per le realizzazioni ad uso industriale 35 miliardi per il 1985, 30 miliardi per il 1986 e 50 miliardi per il 1987; per le realizzazioni ad uso civile: 20 miliardi per il 1986 e 25 miliardi per il 1987.

ART. 4.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici.

2. In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 246 miliardi di lire. La quota complessiva di 196 miliardi di lire destinata agli interventi ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge n. 308 del 1982 è così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 e 1988: per le realizzazioni ad uso industriale, 15 miliardi per il 1985, 25 miliardi per il 1986, 45 miliardi per il 1987, 53 miliardi per il 1988; per le realizzazioni ad uso civile, 15 miliardi per il 1986, 20 miliardi per il 1987, 23 miliardi per il 1988.

3. La quota complessiva di 50 miliardi di lire, a valere sul capitolo 7709 di cui al comma 2, è destinata, in coerenza con gli obiettivi del programma energetico nazionale e al fine di incentivare la diversificazione nell'utilizzo delle fonti energetiche primarie, a concedere contributi in conto capitale per la trasformazione di impianti per l'uso e per la realizzazione di impianti per la produzione di miscele combustibili acqua-carbone in sostituzione di idrocarburi. La predetta quota di 50 miliardi è così ripartita: lire 20 miliardi per l'anno 1985, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

4. Il contributo è concesso, nel limite massimo del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Le prescrizioni tecniche richieste per la realizzazione o trasformazione degli impianti, le modalità di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

3. Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1987 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro, le somme eccedenti sono utilizzate per far fronte agli impegni non soddisfatti, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

ART. 5.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire.

2. Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non impegnate in ciascun esercizio, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dello stesso articolo.

ART. 6.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7711 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista, elettrica o tradizionale, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo e/o dell'impianto.

2. All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, dopo le parole: « in conto capitale », sono inserite le seguenti: « agli enti pubblici e » e dopo le parole: « con trazione mista elettrica e tradizionale », sono soppresse le seguenti: « di costruzione nazionale ».

da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. I benefici di cui al comma 3 sono riservati alle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

7. Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1988 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro, le somme eccedenti sono utilizzate per far fronte agli impegni non soddisfatti, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

ART. 5.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire.

2. *Identico.*

ART. 6.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, in riferimento al capitolo 7711 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista, elettrica o tradizionale, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo o dell'impianto.

2. *Identico.*

3. All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono altresì soppresse le parole: « dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti ».

3. *Identico.*

ART. 7.

1. In riferimento al capitolo 7713 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1985, di 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1986 e di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le regioni compiono gli atti di propria competenza in ordine alle concessioni di derivazione idroelettrica o all'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, da rilasciare ai soggetti richiedenti entro sei mesi dalla data di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di richiesta dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

ART. 7.

1. In riferimento al capitolo 7713 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1985, di 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1986, di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1987 e di 13 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1988.

2. *Identico.*

ART. 8.

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 6, nella misura massima del 25 per cento del costo globale del *leasing* e sino ad un massimo di 15 milioni per ciascuno degli interventi di cui ai numeri suddetti.

2. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 8, primo e quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, nella misura massima del 20 per cento del suddetto canone e con il limite di 500 milioni.

3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge 29

ART. 8.

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, dall'articolo 8, primo e quarto comma, dall'articolo 10, terzo e quarto comma, dall'articolo 12, quarto comma della legge 29 maggio 1982, n. 308, per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui ai predetti articoli, possono essere concessi in favore dell'utilizzatore contributi nelle misure massime indicate nei predetti articoli avendo riguardo al costo del bene al netto dell'IVA.

Soppresso.

Soppresso.

maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, pari al 40 per cento del suddetto canone, elevabile fino al 50 per cento, per le cooperative.

4. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, terzo e quarto comma, dall'articolo 13, terzo comma, e dall'articolo 14, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui ai predetti articoli, nella misura massima rispettiva del 25 per cento, del 30 per cento e del 25 per cento del costo globale del *leasing*.

5. Ad ogni richiesta di contributo per iniziative finanziate in *leasing* deve essere allegata una convenzione tra le parti conforme alla convenzione tipo approvata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dei contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere ammesse al contributo, se garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati e accettate dall'ente erogante.

7. I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, su richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, secondo

Soppresso.

2. La richiesta di contributo relativa ad operazioni di locazione finanziaria va inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o alla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza, tramite una società di locazione finanziaria che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con la regione competente, nella quale vengono determinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

3. Possono stipulare la suddetta convenzione le società che esercitano direttamente in via continuativa e prevalente attività di locazione finanziaria e che abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a lire due miliardi.

4. *Identico.*

5. I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, su richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, secondo

le modalità indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza. In ogni caso l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori deve tener conto dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi del precedente comma.

8. Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriali.

9. Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono di contributi erogati ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessa-

le modalità indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione interessata, ciascuno per gli atti di propria competenza. In ogni caso l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori deve tener conto dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi del comma 4.

6. Le spese sostenute sono documentate con copie conformi delle fatture e degli altri titoli di spesa ed in alternativa possono essere documentate con elenchi di fatture e di altri titoli di spesa corredati da un'attestazione notarile, che ne dichiari la conformità ai documenti originali e fiscalmente regolari, oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo, attestante che:

a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni;

b) le fatture e gli altri titoli giustificativi di spesa sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;

c) le ditte fornitrici non hanno acquisito né acquisiranno sui macchinari, gli impianti e le attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio e patto di riservato dominio;

d) i materiali, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 si applicano a tutte le domande di contributo presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e della presente legge per le quali, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, non sia ancora intervenuta l'erogazione a saldo.

8. Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono di contributi erogati ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61.

ti, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle verifiche e ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

Soppresso.

ART. 9.

L'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – (*Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili*). Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8 e 12 della presente legge.

Le somme originariamente assegnate per gli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché, per gli esercizi 1986 e 1987, le somme non impegnate dalle regioni nello esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, alla entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato " Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili " ».

ART. 9.

1. *Identico.*

« ART. 26. – (*Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili*). 1. *Identico.*

2. Le somme originariamente assegnate per gli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché, per gli esercizi 1986, 1987 e 1988, le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato " Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili " ».

ART. 10.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ripartisce tra le regioni le risorse del « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, secondo i criteri indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 2.

ART. 10.

1. *Identico.*

ART. 11.

1. All'interno di forme associative fra imprese limitrofe autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta.

2. L'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate deve essere venduta all'ENEL, così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. L'energia termica può essere ceduta a terzi sulla base di una convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei costi dei combustibili, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

ART. 11.

1. Fra imprese consociate appartenenti al medesimo gruppo industriale e all'interno di forme associative fra imprese limitrofe autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 12.

1. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed agli enti locali, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

2. Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con imprese qualificate che s'impegnino a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.

ART. 12.

Identico.